

Iscritto all'AIRE residente in Svizzera se vi ha l'abitazione permanente

Non rileva l'incarico di amministratore di società italiana e il recarsi tutti i giorni in Italia per lavoro



/ Anita MAURO

Lunedì, 20 giugno 2022



Si considera residente in Svizzera il cittadino italiano iscritto all'AIRE avente in Svizzera la residenza propria, del proprio coniuge e dei propri figli, anche se egli si **reca in Italia per lavorare**, ricoprendo l'incarico di amministratore in una società italiana. Lo afferma la Cassazione nella pronuncia n. **18009/2022**.

Il caso di specie riguardava un soggetto che si era materialmente trasferito in Svizzera nel 1997, prendendovi la residenza, si era iscritto all'AIRE dal 1998 (unitamente a moglie e figlio), aveva stipulato un mutuo per l'acquisto dell'**abitazione in Svizzera** e per tale abitazione aveva stipulato contratti di molteplici utenze domestiche (elettricità, gasolio, telefono, acqua, televisione); il figlio frequentava l'Università in Svizzera e la moglie lavorava in una scuola svizzera.

Tuttavia, egli lavorava presso una **società con sede in Italia**, della quale era amministratore e si recava giornalmente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la poca distanza tra luogo di residenza e luogo di lavoro (per quanto situati in due Stati diversi).

Il contribuente si riteneva **fiscalmente residente in Svizzera**, valorizzando la residenza ivi stabilita ed i legami personali in essa stanziati, ma l'Agenzia delle Entrate, invece, emetteva un accertamento IRPEF (anno 2004) per redditi di lavoro dipendente e assimilati, ritenendolo residente fiscalmente in Italia, per avervi localizzato il luogo di lavoro e la sede principale della propria attività.

La causa veniva decisa da entrambi i giudici di merito a favore del contribuente, ma l'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale e la questione giungeva in Cassazione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente non avesse assolto l'onere della prova, su di esso gravante ai sensi dell'**art. 2** comma 2 del TUIR, di non aver mantenuto alcun **significativo legame** con l'Italia, dopo il **trasferimento** in Svizzera. In tal senso, l'Amministrazione valorizzava **l'incarico** svolto presso una società italiana "dal 1987 al 2001 quale dirigente e, dal 2001, quale amministratore delegato, con poteri di firma e gestione di tre stabilimenti, che necessariamente imponevano una presenza stabile in Italia".

In breve, secondo l'Agenzia delle Entrate, posto che l'**art. 2** del TUIR individua tre diversi criteri, alternativi, per collocare la residenza fiscale in Italia (risultanze anagrafiche, residenza civilistica, domicilio civilistico), deve considerarsi residente anche il soggetto che, pur avendo trasferito la **residenza anagrafica e civilistica** in Svizzera abbia mantenuto in Italia il domicilio, ovvero "la sede dei propri affari ed interessi, tali essendo non solo quelli personali ma anche patrimoniali, che nel caso di specie ... sarebbero preminenti".

Per quanto concerne l'onere della prova, la Cassazione conferma che, per effetto del comma 2 dell'**art. 2** del TUIR, dal 1999 opera una **presunzione di residenza in Italia** per i soggetti trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata (tra cui la Svizzera), ma rammenta anche che tale presunzione ammette la prova contraria e che, nel caso di specie, la Commissione regionale ha correttamente addossato l'onere della prova al contribuente trasferito in Svizzera.

Nel merito, quindi, il contribuente, per vincere la presunzione di residenza in Italia, doveva dimostrare di aver **effettivamente trasferito** la residenza all'estero ed il giudice di merito, con una complessiva valutazione della situazione di fatto, non sindacabile in Cassazione, ha ritenuto raggiunta tale prova.

Da ultimo, la Suprema Corte di sofferma sulla doglianza dell'Agenzia relativa alla **conservazione del domicilio in Italia**, avendo il contribuente mantenuto l'incarico di amministratore di una società Italiana.

In proposito, i giudici ricordano che il domicilio deve intendersi come "sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali" e che esso coincide, quindi, con il luogo in cui la persona intrattiene sia rapporti personali che economici.

Nel caso di specie, la Corte condivide le conclusioni accolte dalla Commissione regionale, che, soppesando i vari elementi dedotti e provati dal contribuente, ha **escluso** la possibilità di individuarne il domicilio in Italia, ritenendo che il contribuente avesse da lungo tempo "stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, unitamente al proprio nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario, tenuto conto che la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro non impediva di considerare il centro di interessi vitali in Svizzera".

Inoltre – conclude la Corte – la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia, che prevale sulle norme dei singoli Stati, individua, quale primo parametro di soluzione dei conflitti di residenza (ove entrambi gli Stati possano considerare residente fiscalmente il contribuente sulla base della normativa interna), quello del luogo in cui il contribuente ha l'**abitazione permanente**, che, pertanto, è stato correttamente valutato, dalla C.T. Reg., al fine di individuare la residenza fiscale in Svizzera, nel caso di specie.

Copyright 2022 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO

